

regolamento giudiziario per questa parte relativa all'articolo 14, sarà nel regolamento medesimo dichiarato che la delegazione, generale o speciale, sarà abbandonata alla prudenza del pretore, il quale si regolerà a seconda della maggiore o minore fiducia, che potrà ispirargli la persona del conciliatore.

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Confermo pienamente la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Faccio osservare all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore che questo principio potrebbe essere molto pericoloso, perchè potremmo avere, in taluni casi, il magistrato scelto per quella determinata causa. *(Interruzioni).*

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Ma no; Ella s'inganna!

Vischi. È bene che io esprima il mio dubbio, perchè voi possiate rispondermi. Si scemerà in tal modo la fiducia, che i contendenti debbono avere nel conciliatore. E badate che si tratta di un magistrato, il quale non è circondato di tutta quella presunzione d'indipendenza, dalla quale sono circondati gli altri magistrati. Or quando voi sceglierete il giudice caso per caso, per giudicare di quella determinata causa, metterete i contendenti nel sospetto che sia stato scelto il giudice appositamente per quella causa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Gli atti, dei quali parlano gli articoli 78 e 80 del Codice civile, sono atti, nei quali il magistrato è meramente passivo; egli non deve se non che ricevere le dichiarazioni dei testimoni; si tratta di atti di notorietà e simili. Quindi, una volta chiariti quali siano gli atti, ai quali si riferiscono gli articoli 78 e 80 del Codice civile, tutti i dubbi sollevati dall'onorevole Vischi non hanno più ragion d'essere.

Vischi. Prendo atto di questa risposta, e me ne dichiaro soddisfatto.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 14. *(È approvato).*

Sono pure approvati senza discussione gli articoli seguenti:

« Art. 15. Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla Giuria nei luoghi ove saranno istituiti Collegi di *probi-viri*.

« Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato, che dei Comuni e delle Provincie e delle Camere di commercio. »

« Art. 16. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'articolo 459 del Codice di procedura civile. »

« Art. 17. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.

« L'appello sarà proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459.

« Se il conciliatore ha ordinata l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione. »

« Art. 18. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Resta però ferma la citazione per biglietto giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice suddetto. »

Su questo articolo 18 è stato presentato il seguente emendamento:

« 1° mantenere il primo comma com'è nel progetto;

« 2° modificare il secondo comma nel modo seguente:

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali d'udienza, i decreti, e tutti gli atti di qualsiasi natura *nelle cause di valore supe-*